

N. R.G. 6101/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Corinaldesi	Presidente
dott. Alessandro Di Tano	Giudice
dott. Valerio Guidarelli	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel ricorso iscritto al n. r.g. 6101/2019 promosso da:

[REDACTED] nata [REDACTED] Senigallia, rappresentata e difesa dall'avv. Brunetti Bruno, dall'avv. Olivetti Massimo e dall'avv. Pellegrini Diego, elettivamente domiciliata nel loro studio legale in Senigallia, via Pisacane n. 7;

contro

[REDACTED] nato [REDACTED] Chiaravalle (An), rappresentato e difeso dall'avv. Fiorentini Giorgia ed elettivamente domiciliato nel suo studio legale in Falconara Marittima, via Nino Bixio n. 77;

e con l'intervento di

[REDACTED], curatore speciale del minore [REDACTED] che sta in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c..

OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.

CONCLUSIONI CONGIUNTE:



"Affidamento ex art. 333 c.c. e 337 ter c.c. del minore [redacted] ai Servizi Sociali del Comune di Senigallia, con attribuzione all'Ente affidatario del potere di adottare, nell'interesse esclusivo di [redacted], le decisioni relative alla salute e al percorso scolastico nel caso di disaccordo tra i genitori. A tal fine i Servizi Sociali dovranno convocare i genitori per valutare l'eventuale accordo tra loro. Qualora all'esito dell'incontro i genitori si troveranno su posizioni contrastanti la decisione verrà assunta dai Servizi Sociali, sentito il parere degli insegnanti (per quanto riguarda l'aspetto scolastico) e dei professionisti che seguono [redacted] (per quanto riguarda l'aspetto della salute).

Collocamento del minore presso la residenza paterna.

Le visite tra madre e figlio avverranno per quattro mesi in modalità protetta, secondo il calendario predisposto dai Servizi Sociali, che all'esito dovranno verificare se sussistono i presupposti per riprendere incontri in modalità libera.

I Servizi Sociali, inoltre, qualora emergessero significative criticità dovranno relazionare al Giudice tutelare ex art. 337 c.c..

Il minore riprenderà immediatamente la psicoterapia con la dott.ssa Agostinelli.

Entrambi i genitori proseguiranno nei percorsi di terapia individuali che già stanno seguendo.

Inoltre intraprenderanno insieme un percorso di sostegno alla genitorialità.

(madre) [redacted] verserà ad (padre) [redacted], a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile complessivo di euro 150,00. Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Ancona, vengono suddivise al 50% tra i genitori.

L'assegno unico verrà percepito integralmente da [redacted] padre.

Spese di lite e di ctu compensate".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con ricorso depositato [redacted] ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [redacted] l'affidamento condiviso del figlio minore [redacted] ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé ed un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. [redacted] si è regolarmente costituito ed ha aderito alla domanda sullo status, alla richiesta di affidamento condiviso e di collocamento prevalente del minore presso la mamma,



ma con riferimento alle modalità di visita ha chiesto di poter trascorrere con il figlio un tempo decisamente maggiore di quello prospettato dalla ricorrente.

3. All'udienza dell'11.12.2019 i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale, che non ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti, confermando le condizioni della separazione.

3.1 Con sentenza non definitiva n. 1250/2020 del 13.10.2020 il Tribunale di Ancona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Senigallia il 30.03.2008 tra [REDACTED] e [REDACTED] rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle altre questioni proposte dalle parti.

3.2 Gli atti sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c..

3.3 Nel corso del procedimento, inoltre, è stato nominato un curatore speciale al minore.

4. La causa è stata istruita con prove documentali, due ctu e relazioni dei Servizi Sociali. È stato anche effettuato l'ascolto del minore.

5. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo ed all'udienza del 3.11.2022 hanno congiuntamente precisato le conclusioni, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ed il Giudice istruttore si è riservato di riferire al Collegio.

* * *

6. Va preliminarmente evidenziato che l'intestato Tribunale con sentenza n. 1250/2020 ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni, relative alle modalità di affidamento, collocamento, visite e mantenimento del minore [REDACTED] sulle quali le parti hanno raggiunto un accordo complessivo che risulta conforme alla loro situazione economica e corrispondenti agli interessi del figlio [REDACTED] al proposito appare comunque opportuno compiere alcune precisazioni.

6.1 Anzitutto la necessità di inserire il minore all'interno di una struttura comunitaria è venuta meno considerato che, come risulta dal verbale d'udienza del 13.10.2022, è stato possibile dare attuazione all'inversione del collocamento e [REDACTED] attualmente si trova insieme al padre, soluzione che, come si evince dai due elaborati peritali redatti dalla [REDACTED] e dalle relazioni dei Servizi Sociali, allo stato risulta quella maggiormente tutelante per il minore.

6.2 [REDACTED] seppur collocato presso il padre, in questa fase deve comunque essere affidato ai Servizi Sociali.



Ed infatti, sebbene nel corso degli accertamenti peritali non siano emerse con riferimento al signor [redacted] criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale, non si può non tenere in considerazione che per molto tempo il rapporto con [redacted] è stato caratterizzato da evidenti difficoltà, che tra i due genitori non vi è stato alcun miglioramento nella comunicazione costruttiva e che prosegue quell'atteggiamento di reciproca sfiducia ed accusa dell'altro rispetto alla situazione complessiva del minore.

A tal proposito appare molto significativo quanto affermato dal ctu, secondo cui *"nella relazione padre-figlio sono emersi elementi interattivi che rimandano ad una certa rigidità del padre rispetto alla comprensione del vissuto emotivo e relazionale del figlio. A ciò si aggiunga che le enormi energie paterne messe in campo negli ultimi anni, per poter intensificare prima e riallacciare poi, una relazione con il figlio rischiamo, una volta cessato il motivo del contendere, di poter innescare una dinamica volta a sottostimare la sofferenza di [redacted] a fronte di un iper-investimento paterno"* (pag. 39 secondo elaborato peritale).

L'affidamento ai Servizi Sociali, pertanto, consentirà non soltanto di monitorare la situazione, ma permetterà anche al padre di ricevere un importante sostegno e supporto nella gestione e nella comprensione del figlio, oltre ad agevolarlo nella costruzione di una relazione genitoriale collaborativa con la signora [redacted].

Appare sin d'ora opportuno chiarire, anche in un'ottica sistematica, che l'affidamento al Servizio Sociale è sempre da ricondurre nell'alveo dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale (ex art. 333 c.c.).

Nella prassi (così come nel caso di specie) si ricorre a questa misura in tutte le ipotesi in cui occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma allo stesso tempo non sia necessario sottrarre il minore dal contesto familiare. Ipotesi che può verificarsi quando sia elevata la conflittualità genitoriale e, a prescindere dalla imputabilità di questa condotta all'uno o all'altro genitore, occorra evitare che tale situazione, comportando un blocco decisionale, sia pregiudizievole per il minore.

Ratio di tale provvedimento è dunque evitare che la presenza di un conflitto possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l'educazione e la crescita del minore, creando uno stallo che di fatto costringerebbe le parti a rivolgersi per ogni decisione al giudice ovvero finisca per creare, di fatto, una posizione di supremazia in capo al genitore collocatario,



sottraendo l'altro genitore dal proprio ruolo e privando il figlio dell'equilibrato apporto di entrambi i genitori.

In queste situazione, dunque, il compito attribuito al responsabile del servizio socio assistenziale incaricato di svolgere le funzioni demandatigli con il provvedimento giudiziale sarà duplice, considerato che:

- dovrà contenere la conflittualità tra i genitori predisponendo l'effettiva messa in opera di interventi, di percorsi di monitoraggio e sostegno della coppia genitoriale, che potrà così ricevere un significativo supporto nel momento in cui dovranno essere assunte le decisioni di maggiore rilevanza per la vita del minore. La principale finalità, infatti, è quella di far sì che le decisioni avvengano con il coinvolgimento di entrambi i genitori al di fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni, risultato che nella maggior parte dei casi si riesce a raggiungere in quanto la specifica competenza degli addetti al servizio consente di raggiungere un accordo tra i genitori;

- dovrà assumere le decisioni più importanti nel caso in cui i genitori non riescano ad esprimere una volontà condivisa neppure con il supporto di un soggetto terzo. A tal fine, allora, all'affidamento al Servizio Sociale devono comunque accompagnarsi limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti, più o meno ampie, che consentano all'ente di salvaguardare gli interessi del minore in caso di disaccordo tra i genitori.

Sotto quest'ultimo aspetto l'affidamento al Servizio Sociale potrebbe dar luogo a difficoltà applicative considerato che i responsabili dei servizi non sono formalmente dei tutori o in conseguenza delle loro peculiari organizzazioni interne (ad esempio suddivisione di compiti tra Servizio Sociale e Consultorio).

A tal proposito, allora, va messo in evidenza che il confine dell'affidamento al servizio non è stato tipizzato dal legislatore, sicché l'ambito di intervento può assumere diversi contenuti che sono destinati a prendere forma a seconda delle concrete necessità da perseguire. Ciò rende assolutamente opportuno che nei provvedimenti di affidamento non sia genericamente riportata la dicitura "*affidamento al servizio*" ma che, viceversa, siano dettagliati gli specifici compiti e siano indicati gli ambiti nei quali dovranno essere assunte le decisioni in caso di contrasto genitoriale insuperabile.

Nel caso di specie, infatti, è stato previsto che qualora dovranno essere assunte decisioni relative alla salute e al percorso scolastico del minore i Servizi Sociali dovranno convocare i



genitori per favorire la condivisione della decisione. Nell'ipotesi in cui i genitori, malgrado la mediazione del responsabile del servizio affidatario, non riusciranno a raggiungere un accordo, la decisione verrà presa dal responsabile del servizio socio assistenziale che nell'assumerla dovrà seguire il parere degli insegnanti (per quanto riguarda l'aspetto scolastico) e dei professionisti che seguono [REDACTED] (per quanto riguarda l'aspetto della salute).

6.3 Con riferimento alle modalità di visita madre figlio alla luce delle criticità emerse appare assolutamente opportuno che, per consentire il ripristino di un legale funzionale all'equilibrio ed alla crescita del minore, in una prima fase avvengano in forma protetta, con le modalità e le tempistiche che verranno indicate dai Servizi Sociali, considerato peraltro che:

- tale modalità costituirà per la signora [REDACTED] un'occasione per inserire momenti di supporto nella gestione del figlio. A tal proposito, infatti, va riscontrato che la consulente di parte della ricorrente, nel soffermarsi sul possibile collocamento comunitario di [REDACTED] ha rilevato che tale soluzione potrebbe rappresentare un "momento di *respiro*" per la sig.ra [REDACTED] (pag. 11 e 12 doc. allegato al secondo elaborato peritale), sicché in caso di incontri protetti la signora potrà trovare la condizione utile per concentrare le proprie energie nel comprendere come meglio affrontare la propria relazione con il figlio;

- il rapporto madre figlio non verrà interrotto, ma sarà comunque garantito e allo stesso tempo controllato al fine di superare quel legame simbiotico, ricostruito in termini fortemente negativi dal ctu, nonché per impedire alla signora [REDACTED] di trasmettere al figlio messaggi confusivi e ambivalenti.

A tal fine i Servizi Sociali dovranno tempestivamente attivarsi per predisporre un calendario di visite che consentirà alla mamma di riprendere sin da subito i rapporti con il minore. Inoltre, qualora l'evoluzione della relazione madre figlio risulterà positiva, l'ente affidatario potrà anche ridurre il termine di quattro mesi previsto per gli incontri protetti.

6.4 Va infine evidenziato che anche il curatore speciale ed il Pubblico Ministero hanno concluso ritenendo le condizioni concordate dalle parti idonee a tutelare la crescita e l'equilibrio di [REDACTED]

Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:



recepisce l'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite e di ctu, liquidate con separato decreto, così come concordato dalle parti.

Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Senigallia.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 03/11/2022.

Il Giudice Estensore
dott. Valerio Guidarelli

Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi



